STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1) Denominazione

È costituita un'associazione senza fini di lucro denominata "DR&AM Ente del Terzo Settore", siglabile, ove consentito dalla vigente normativa, "DR&AM ETS", senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica (l'"Associazione"), ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. ("Codice del Terzo Settore"), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

Nella denominazione potrà essere utilizzata l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dal momento e per la durata dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS").

Articolo 2) Sede

L'Associazione ha sede legale in Torino (TO).

La variazione dell'indirizzo della sede legale nello stesso comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

Articolo 3) Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

SCOPO, FINALITA', ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITA' SECONDARIE

Articolo 4) Scopo, finalità, attività d'interesse generale e attività secondarie

L'Associazione persegue senza scopo di lucro le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- offrire sostegno umanitario e promuovere l'autonomia, l'integrazione, e la realizzazione delle persone profughe, rifugiate o migranti;
- promuovere nella società una cultura di non discriminazione e di valorizzazione delle persone profughe, rifugiate o migranti.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett.a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività' culturali di interesse sociale con finalità' educativa (lett.d);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett.l);

D

B

TA



- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett.n);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett.w);

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- sostegno delle persone che stazionano nei campi profughi attraverso aiuti economici in denaro o in natura consegnati ai previsti beneficiari direttamente, o comunque con la minima intermediazione e la maggiore certezza possibile;
- sostegno dei giovani rifugiati o profughi, di età tra i 18 e i 25 anni, nullatenenti, provenienti da zone di conflitto o emergenza umanitaria, residenti in Italia, che abbiano intrapreso e terminato un percorso all'interno del Sistema Accoglienza Integrazione (SAI), attraverso l'erogazione di un aiuto economico, ad esempio nella forma di borsa di studio, finalizzato all'acquisizione di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana e di cultura generale per poter essere autonomi;
- sostegno dei giovani immigrati con età tra i 18 ed i 25 anni, nullatenenti, provenienti dall'area subsahariana, residenti in Italia, che abbiano intrapreso e terminato un percorso all'interno del Sistema Accoglienza Integrazione (SAI), attraverso l'erogazione di un aiuto economico, ad esempio nella forma di borsa di studio, finalizzato all'acquisizione di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana e di cultura generale per poter essere autonomi;

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo. Tali attività diverse devono essere svolte nel rispetto dei criteri e dei limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'individuazione di tali attività diverse, strumentali e secondarie, è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.

Al fine del conseguimento delle finalità statutarie l'Associazione può aderire ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziarie e di garanzia necessarie o utili alla realizzazione delle finalità sociali.

L'Associazione può operare in Italia e all'estero.

ASSOCIATI

DR&AM statuto



S AM CALL BA IL

>

Articolo 5) Associati e procedure di ammissione

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano lo scopo e le finalità e che si impegnino personalmente a realizzarli. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Gli aspiranti Associati possono essere ammessi a seguito di presentazione di apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla domanda alla prima seduta utile. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Gli interessati possono entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione successiva.

La validità della qualifica di Associato, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

L'adesione all'Associazione e da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

Articolo 6) Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli Associati hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati ed in regola col versamento della quota sociale;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenere all'Associazione;
- esaminare i libri sociali, con obbligo di riservatezza, anche attraverso un proprio rappresentante, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

Gli Associati hanno obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- rispettare le delibere degli organi sociali
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità stabilite annualmente:
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

Articolo 7) Cessazione degli Associati

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per

- recesso volontario comunicato al Consiglio Direttivo per iscritto;
- decadenza, accertata dal Consiglio Direttivo, per mancato pagamento della quota sociale;

2

B

MAN MAN

The

3

- esclusione, deliberata dall'Assemblea, per gravi motivi;
- morte.

A titolo esemplificativo possono essere considerati gravi motivi, da valutarsi in base a un principio di proporzionalità, il mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti sociali, l'emissione di condanne penali per reati dolosi, l'adozione di comportamenti, anche privati, in contrasto con gli scopi dell'Associazione ovvero suscettibili di nuocere all'immagine ed al buon nome dell'Associazione stessa.

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione devono essere comunicate adeguatamente all'Associato per iscritto con assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali repliche.

L'Associato che comunque cessa di appartenere all'Associazione non può riavere le quote ed i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Gli eredi dell'Associato deceduto non possono rivendicare alcun diritto sulle quote associative o sui contributi da quest'ultimo versati o sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 8) Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo (il "Presidente");
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (il "Vice Presidente"), ove nominato;
- l'Organo di controllo, anche monocratico, ove nominato;

I componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo, devono essere scelti tra gli Associati.

Ai componenti gli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9) Assemblea degli Associati

L'Assemblea composta dagli Associati è l'organo sovrano. Rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Possono partecipare all'Assemblea tutti gli Associati che siano in regola con il versamento delle quote associative, se dovute. Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.

Ciascun Associato ha un voto. Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di due Associati.

Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. Le riunioni dell'Assemblea degli Associati sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal soggetto all'uopo designato dagli intervenuti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal soggetto che presiede la

riunione e dal soggetto verbalizzante.





p

as As

de tre as:

pat

e i

D

Articolo 10) Competenze dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio o il rendiconto e, se previsto, il bilancio sociale:
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
- delibera sulle materie sottoposte alla sua competenza dal Consiglio Direttivo che non siano di esclusiva competenza di quest'ultimo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 11) Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio o rendiconto, e del bilancio sociale, ove previsto, e ogni qualvolta si renda opportuno ovvero su richiesta del Presidente stesso.

É altresì convocata quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da tanti Associati aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo degli Associati aventi diritto di voto.

Può essere convocata dall'Organo di controllo nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea è convocata con avviso scritto, anche via posta elettronica, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente la data, l'ora e il luogo di prima ed eventualmente di seconda convocazione, che non potrà tenersi prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione, e l'ordine del giorno. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti, è possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Articolo 12) Validità dell'Assemblea e votazioni

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, di metà più uno degli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati, in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti all'assemblea.

Sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto o sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati.

Sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o rendiconto, dell'eventuale bilancio sociale, e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2

B



J.





Articolo 13) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Esso è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, nominati, previa determinazione del numero, dall'Assemblea. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Gli amministratori sono anche immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio dura in carica per un periodo di tre anni, e più precisamente fino all'approvazione

del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo anno di mandato.

il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti un Presidente e un Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea degli Associati all'atto della nomina, ed eventualmente un Segretario ed un Tesoriere. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere sono cumulabili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di tali poteri non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

Articolo 14) Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo presiede allo svolgimento di tutte le attività occorrenti per la realizzazione degli scopi associativi e può deliberare su ogni materia di propria competenza che non sia inderogabilmente di spettanza dell'Assemblea degli Associati.

A titolo esemplificativo spetta al Consiglio Direttivo:

- nominare un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente se non vi ha provveduto l'Assemblea;
- nominare eventualmente tra i propri componenti un Tesoriere e un Segretario;
- redigere il bilancio o rendiconto annuale e, se previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa;
- deliberare in materia di ammissione, recesso e decadenza degli Associati;
- fissare la misura e le modalità di versamento della quota associativa e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decidere su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro;
- convocare l'Assemblea;
- predisporre i regolamenti interni e approvarli o sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;

Articolo 15) Convocazione e votazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso scritto, anche tramite posta elettronica, con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove è presente il Presidente.



Z

INT Me

6

pri

8 (an

leg nel

DF

Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti, è possibile l'intervento in Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale, sottoscritto dal soggetto che presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante. I verbali delle riunioni consigliari possono essere consultati da tutti i consiglieri, che hanno diritto di trarne copia con obbligo di riservatezza.

Articolo 16) Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

Egli è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo dall'Assemblea o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Può essere rieletto e, per gravi motivi, può essere revocato dall'organo che lo ha eletto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce in ogni sua attribuzione il Vice Presidente, ove nominato.

Articolo 17) Funzioni e compiti del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli, oltre a svolgere le incombenze proprie che gli derivano dallo statuto o dalla legge, agisce quale elemento propulsivo per l'attività dell'Associazione.

Sono compiti del Presidente:

- presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo curandone l'ordinato svolgimento dei lavori;
- convocare il Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, riferendo a quest'ultimo sull'attività compiuta.

Articolo 18) Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli Associati provvede alla nomina dell'Organo di controllo.

L'Organo di controllo dura in carica per un periodo di tre anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo anno di mandato. I componenti dell'Organo di controllo sono immediatamente rieleggibili, salvi i limiti di legge.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, se obbligatoria per legge o effettuata facoltativamente, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

*

B

AR AR

1



L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Quando ravvisa irregolarità l'Organo di controllo lo comunica al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti e, in caso di inerzia del Consiglio Direttivo, può convocare l'Assemblea.

Le riunioni dell'Organo di controllo possono svolgersi anche in forma telematica, in conformità con quanto previsto per l'Assembla degli Associati e per il Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo funge altresì da arbitro amichevole compositore in ogni vertenza che possa instaurarsi tra Associati, ovvero tra Associati e Consiglio Direttivo.

ALTRE FUNZIONI E INCARICHI

Articolo 19) Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario e un Tesoriere tra i propri componenti.

Il Segretario, ove nominato, di concerto col Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo

Il Tesoriere, ove nominato, di concerto col Presidente, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione. In particolare

- cura e/o sovrintende alla tenuta della contabilità dell'Associazione e la conservazione del patrimonio materiale dell'Associazione stessa;
- provvede e/o sovrintende alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
- provvede e/o sovrintende alla predisposizione della bozza del bilancio d'esercizio o rendiconto, dei budget e degli altri documenti contabili, finanziari e fiscali.
 Le cariche di Segretario e di Tesoriere sono cumulabili.

Articolo 20) Revisione legale dei conti

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo dello statuto, l'Assemblea, se ricorre l'obbligo di legge o facoltativamente, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il revisore o la società di revisione durano in carica tre anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo anno di mandato. Possono essere riconfermati, salvi i limiti di legge.

PATRIMONIO, RISORSE, DURATA DELL'ANNO ASSOCIATIVO, BILANCIO E LIBRI SOCIALI

Articolo 21) Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, dell'Associazione sono utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

1

Ø.

A

Articolo 22) Esercizio sociale e finanziario

L'esercizio sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23) Risorse

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, rimborsi, liberalità, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché proventi delle attività d'interesse generale e proventi delle attività secondarie e strumentali nei limiti di legge.

L'Associazione può assumere lavoratori subordinati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. La misura delle retribuzioni e dei compensi non deve in ogni caso dar origine a distribuzione indiretta di utili ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 24) Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio, che ove consentito dalla normativa può assumere la forma del rendiconto per cassa, ed il bilancio sociale ove ricorra l'obbligo, sottoponendoli all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro il 30 giugno e, comunque, nel rispetto del termine di legge previsto per il deposito del bilancio presso il RUNTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio, o rendiconto per cassa, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo e alla relazione del Revisore legale dei conti o della Società di revisione, ove nominati, devono restare depositati nella sede sociale durante i 5 giorni che precedono l'Assemblea degli Associati e finché siano approvati. Gli Associati possono prenderne visione.

Articolo 25) Libri sociali

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, presso la sede sociale, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni, anche tramite professionisti di loro fiducia, traendone copia a proprie spese, con obbligo di riservatezza.

VOLONTARI

Articolo 26) Volontari, registro dei volontari e assicurazione obbligatoria

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari svolgono la loro attività in modo in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

M M







L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 27) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea degli Associati ai sensi di quanto stabilito dal presente statuto. In tale sede l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso, stabilisce le modalità della liquidazione e detta le norme circa la devoluzione del patrimonio associativo.

Articolo 28) Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso gli Associati possono o potranno vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione

NORMA DI RINVIO

Articolo 29) Norma finale

Per tutto quanto non espressamente contemplato negli articoli che precedono, si intendono richiamate le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

